



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 07/05/2024

Numero Registro Dipartimento 437

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6181 DEL 07/05/2024

Oggetto: Progetto di modifica non sostanziale impianto sito in Rossano Scalo (CS), per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui al provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 27bis D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comprensivo di Autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., rilasciato dalla Regione Calabria con D.D. n° 5302 del 29/04/2019.
Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Proponente: Fuoco Costruzioni s.r.l. – sede legale in Cariati (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avente ad oggetto “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;
- la L.R. n. 7 del 13/05/1996 e s.m.i., recante “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 e s.m.i., recante “*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13/05/1996 e dal D.Lgs n. 29/93*”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 e s.m.i., recante “*Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l’atto di micro organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 avente ad oggetto “*Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e s.m.i.*”;
- la Legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;
- la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;
- la DGR n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 717 del 15.12.2023 recante “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta Regionale – Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 06/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n. 13347 del 22/09/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Settore “*Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile*” al Dott. Giovanni Aramini;
- il D.D.G. n. 3470 del 14/03/2024, avente ad oggetto “*Proroga incarico di dirigente ad interim del settore “Valutazioni e autorizzazioni ambientali - Sviluppo sostenibile” del Dipartimento Territorio e tutela dell’ambiente al dott. Giovanni Aramini*”;

VISTI ALTRESÌ

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. avente ad oggetto “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;
- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 di istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), per ultimo modificata con legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, chiamata ad operare per la tutela, il controllo, il recupero dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva;
- la legge regionale n.19 del 04/09/2001 recante “*Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria*”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. avente ad oggetto “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. avente ad oggetto “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare l’art. 6 comma 9 che prevede una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e s.m.i., avente ad oggetto “*Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali*”;
- il QTRP adottato con D.G.R. n. 300 del 22/4/2013, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 dello 01/08/2016;
- la Circolare prot. n. 222149/SIAR del 26/06/2018, del Dipartimento regionale Urbanistica, avente ad oggetto “*Chiarimenti alla L.U.R. 19/02 e s.m.i. e alle Disposizioni Normative del Tomo IV del QTRP*”;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: “*Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento del 6.11.2009 n.16”*”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “*Presa atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”*”;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e s.m.i., avente ad oggetto “*Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VT*”;
- la Deliberazione n. 147 del 31.03.2023, avente ad oggetto “*Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 s.m.i. Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VT*”;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- Legge regionale del 24 maggio 2023, n. 22 “*Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità*” (BURC n. 116 del 24 maggio 2023);
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “*STV*”;
- la DGR n. 4 del 23/01/2024 recante: “*Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 e recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VT”*”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI), L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- la ditta Fuoco Costruzioni s.r.l., con sede legale in Cariatì (CS), ha presentato, per il tramite di proprio procuratore speciale ed attraverso la piattaforma del SUAP – Sportello Ambiente (prot. n. 584047/2023 – pratica n. 257 - Cosenza), istanza di Valutazione Preliminare, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la modifica non sostanziale di un impianto esistente ed autorizzato di recupero rifiuti speciali non pericolosi;
- con nota prot. n. 42040 del 22/01/2024 del Dirigente del Settore n. 2 “*Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile*”, si è proceduto alla nomina del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e segg. della L. n. 241/1990;

CONSIDERATO CHE

- per l’impianto *de quo*, con D.D. n. 5302 del 29/04/2019, è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i. comprensivo di Autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- è stata autorizzata, con D.D. n. 11877 del 02/10/2019, la modifica non sostanziale per il suddetto impianto, consistente nel raggruppamento di alcuni codici E.E.R. per categorie omogenee di rifiuto delle attività 7.30 e 7.31bis, così come definite nel D.M. 05/02/1998, con le attività appartenenti alla

- stessa famiglia 7.1,7.6 e 7.11, senza variazione delle quantità massime annuali da trattare, delle capacità massime istantanee di stoccaggio e delle operazioni di recupero già autorizzate;
- il progetto rientra nella tipologia di progetti di cui all' **Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. punto 7 “PROGETTI DI INFRASTRUTTURE” lettera t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e lettera z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della [parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno (lettera così modificata dall'art. 35, comma 1. lettera l-bis), della legge n. 108 del 2021);**
 - la Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI (STV), nella seduta del 4/04/2024, ha espresso parere (prot. n. 256871 del 10/04/2024) recante la necessità di attivare la procedura ambientale di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che gli oneri istruttori versati dal proponente ai sensi della normativa regionale vigente, sono stati accertati nell'esercizio finanziario 2024, giusto accertamento n. 1300/2024;

DICHIARATA

- l'assenza di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

RILEVATO, altresì, che il presente provvedimento:

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;

RITENUTO di dover prendere atto del parere espresso dalla STV nella seduta del 04/04/2024 (prot. n. 256871 del 10/04/2024) con emanazione del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

PER QUANTO INDICATO IN NARRATIVA, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DECRETA

- **DI PRENDERE ATTO** della valutazione espressa dalla STV nella seduta del 04/04/2024 recante prot. n. 256871 del 10/04/2024 (allegata al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale), con la quale, per il progetto di modifica in parola, è stato pronunciato nei confronti della ditta Fuoco Costruzioni s.r.l. con sede legale in Cariati (CS) parere di assoggettabilità alla procedura VIA, da avviare ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- **DI NOTIFICARE** il presente atto alla ditta Fuoco Costruzioni s.r.l. con sede legale in Cariati (CS);
- **Di precisare** che qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del Proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza), possono inficiare la validità del presente atto;
- **Di fare presente** che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente decreto ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- **Di disporre** la pubblicazione in formato aperto del decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Simon Luca Basile
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIOVANNI ARAMINI
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela dell'Ambiente
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VAS - VIA - AIA - VI

Dirigente Settore 2
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
SEDE

Seduta del 4 aprile 2024

Oggetto: Progetto di modifica non sostanziale impianto sito in Contrada Toscano loele, snc - Rossano Scalo (CS), per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui al provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 27bis D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comprensivo di Autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., rilasciato dalla Regione Calabria con D.D. n° 5302 del 29/04/2019.

Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Proponente: Fuoco Costruzioni s.r.l. – sede legale in Via Milano 19/B - 87062 Cariati (CS) e sede operativa in Contrada Toscano loele snc - Rossano Scalo (CS).

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS-VIA-AIA-VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnico-amministrativa in atti.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione. La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata. Tale data non coincide con quella di protocollazione e di acquisizione delle firme digitali dei componenti STV, in quanto attività che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non possono essere contestuali alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e s.m.i., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- il QTRP adottato con D.G.R. n. 300 del 22/4/2013, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 dello 01/08/2016;
- la Circolare prot. n. 222149/SIAR del 26/06/2018, del Dipartimento regionale Urbanistica, avente ad oggetto “Chiarimenti alla L.U.R. 19/02 e s.m.i. e alle Disposizioni Normative del Tomo IV del QTRP”;



- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento recante ad oggetto "Abrogazione regolamento del 6.11.2009 n.16";
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT";
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e s.m.i., avente ad oggetto "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- la Deliberazione n. 147 del 31.03.2023, avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 s.m.i. Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 con il quale sono stati nominati componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito "STV";
- la DGR n. 4 del 23/01/2024 recante: "Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. avente ad oggetto "Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 e recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI), L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- con riferimento al progetto sopra indicato, la ditta Fuoco Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via Milano 19/B - 87062 Cariati (CS) e con sede operativa in Contrada Toscano loele snc - Rossano Scalo (CS), ha presentato, per il tramite del procuratore speciale Ing. Salvatore Nicola Pangalli attraverso la piattaforma del SUAP – Sportello Ambiente (prot. n. 584047/2023 – pratica n. 257 - Cosenza), istanza di **Valutazione Preliminare**, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la modifica non sostanziale di un impianto esistente di recupero rifiuti speciali non pericolosi, rispetto a quanto autorizzato con provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 27bis D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. comprensivo di Autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciato dalla Regione Calabria con D.D. n° 5302 del 29/04/2019;
- con nota prot. n. 42040 del 22/01/2024 del Dirigente del Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile" di questo Dipartimento regionale, si è proceduto alla nomina del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e segg. della L. n. 241/1990;
- in data 29 gennaio 2024 Il Responsabile del Procedimento ha chiesto al Proponente, per il tramite della piattaforma del SUAP – Sportello Ambiente, di integrare la documentazione presentata allegando la ricevuta di versamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'allegato A della DGR 421/2019, nonché l'Allegato 1 - "Modulo per la richiesta di valutazione preliminare Art. 6, c.9 D.Lgs. 152/2006", aggiornato secondo il *format* presente nella sezione "*Modulistica dello Sportello Ambiente*" della piattaforma Calabria SUAP - Sistema Regionale. Per le suddette integrazioni il Responsabile del Procedimento ha assegnato un termine di gg. 15 dalla comunicazione e contestualmente ha comunicato la sospensione del procedimento amministrativo per detto periodo;
- in data 12 febbraio 2024 il Proponente ha presentato, attraverso la piattaforma del SUAP – Sportello Ambiente le integrazioni richieste (acquisite al protocollo regionale ai nn. 106938-106939-106940 del 12/02/2024);

VISTO il Progetto presentato, costituito dalla seguente documentazione amministrativa e tecnica:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Allegato 1 - Modulo valutazione preliminare VIA art.6 c.9 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;



- Allegato 2 -Modulo lista controllo valutazione preliminare art.6 c.9 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.,

DOCUMENTAZIONE TECNICA

• ELABORATI DESCRITTIVI MODIFICA NON SOSTANZIALE

1. RT 01- Relazione Tecnica Valutazione Preliminare;

• ALLEGATI:

1. D02 - Scheda frantumatore inerti;
2. D04 – Certificazioni;
3. D05 - Contratti recupero rifiuti;
4. D06 - Esempi di verbali di lavorazione rifiuti;
5. D07 - Test di cessione;
6. D08 - Alcuni FIR, relative analisi e stralcio registro c/s rifiuti;
7. D09 - Vecchia relazione tecnica autorizzata.

• ELABORATI GRAFICI:

1. T01 - Inquadramento area in esame 1:200;
2. T02 - Stato di fatto già autorizzato 1:200;
3. T03 - Stato di Progetto con layout rifiuti 1:200;
4. T04 - Abbattimento emissioni in atmosfera 1:200;
5. T05 - Gestione Acque / Scarico 1:200.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA INTEGRATIVA

- Allegato 1 - Modulo valutazione preliminare VIA art.6 c.9 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. - aggiornato;
- Ricevuta telematica di versamento oneri istruttori ai sensi dell'art. 8 c.4 dell'allegato A della DGR n. 421/2019;

PRESO ATTO della predetta documentazione trasmessa, il cui merito resta di esclusiva responsabilità del proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza.

ESAMINATA la predetta documentazione presentata;

CONSIDERATO CHE:

L'impianto esistente ed oggetto di "*revamping*" per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da costruzioni e demolizioni, sito in Contrada Toscano loele, snc - Rossano Scalo (CS), è stato autorizzato con provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 27bis D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comprensivo di Autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i, rilasciato dalla Regione Calabria con D.D. n° 5302 del 29/04/2019.

L'atto autorizzativo, ai sensi dell'art 27-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., comprende il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto tra cui:

- Giudizio di compatibilità ambientale (VIA) Titolo III Parte II D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte quinta del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.);
- Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della Parte Terza del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.);
- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- Parere igienico sanitario (ivi comprese le verifiche sulla documentazione presentata, in ambito di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per gli aspetti igienico sanitari in ambito edilizio);
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività rilasciata dal Comune.

In particolare l'impianto è stato oggetto di giudizio favorevole di compatibilità ambientale di VIA + Autorizzazione Unica, espresso con parere della STV, nella seduta del 29/11/2017, confluito all'interno del P.A.U.R. DD n. 5302 del 29/04/2019.



Inoltre, con D.D. n. 11877 del 02/10/2019 è stata autorizzata la modifica non sostanziale per il suddetto impianto consistente nel raggruppamento di alcuni codici E.E.R. per categorie omogenee di rifiuto delle attività 7.30 e 7.31bis, così come definite nel D.M. 05/02/1998, con le attività appartenenti alla stessa famiglia 7.1,7.6 e 7.11, senza variazione delle quantità massime annuali da trattare, delle capacità massime istantanee di stoccaggio e delle operazioni di recupero già autorizzate.

Ubicazione Impianto.

L'area, di interesse della modifica non sostanziale della presente istanza, è censita al foglio di mappa 19, particelle n. 218 e 219, Coordinate: Latitudine 39°62'14.2" – Longitudine 16°57'35.4" Quota: 10 m s.l.m. ricadenti in zona D1 - Aree per industrie grandi e medie secondo lo strumento urbanistico vigente (PRG Comune di Rossano adottato con D.C.C. n. 12 del 10/02/2004). La particella 218 è in parte sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. C9, D.Lgs n. 42/04 poiché ricadente nei 150 m dal torrente Cino, ma l'area oggetto dell'intervento non è interessata dal suddetto vincolo per come chiarito già in fase autorizzativa.

Caratteristiche Impianto.

Il Polo impiantistico, attualmente in esercizio ed oggetto dell'intervento di *revamping*, è ubicato in un sito di estensione totale pari a circa 17.100 mq suddivisa in due macro aree:

- l'area "A" caratterizzata da un forte dislivello di circa 7 m rispetto all'ingresso principale posto sul lato nord-ovest;
- l'area "B", pressoché pianeggiante, fisicamente separate dalla presenza di un muro alto 4,5m.

Il complesso impiantistico è così composto:

1. **Area deposito inerti** (circa 6.000 mq). Deposito materie prime inerti di varie granulometrie per la produzione di calcestruzzo e prodotti ottenuti dal trattamento dei rifiuti da C&D. Tale area è suddivisa in nr. 4 box per il deposito delle materie prime inerti per la produzione di calcestruzzo. L'area è suddivisa a sua volta in tre comparti, in modo da poter separare i prodotti recuperati in funzione della loro provenienza e si estende ad un livello superiore di circa 7 m rispetto al piano sottostante dedicato al betonaggio e al recupero rifiuti e a cui si accede mediante apposita rampa. L'area è recintata mediante un muro perimetrale esistente. La pavimentazione è ottenuta mediante costipazione del terreno;
2. **Area betonaggio** (circa 6.500 mq). Moderno impianto per la produzione di calcestruzzo (NORA IMP 6+6) comprendente i silos per il cemento e l'area lavaggio betoniere;
3. **Area deposito e recupero rifiuti** (circa 3.600 mq). Questa è l'area di intervento, precisamente, un impianto di gestione rifiuti non pericolosi, oggetto della modifica non sostanziale richiesta. In tale area vengono effettuate le operazioni di messa in riserva R13 e recupero R12, R10, R3, R4, R5 dei rifiuti non pericolosi da C&D (comprese operazioni in D15), completamente recintata, fornita di un pavimento in calcestruzzo di spessore di 20 cm e isolata dal resto del sito.
4. **Area coperta di deposito** (circa 1.000 mq). Area di manutenzione e parcheggio mezzi.

Nel dettaglio l'impianto è dotato di:

- pavimentazione industriale dei piazzali dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti;
- aree di lavorazione rifiuti delimitate;
- pesa a bilico;
- impianto di trattamento e relativa rete di raccolta delle acque meteoriche, rete di distribuzione delle acque di nebulizzazione (per abbattimento emissioni in atmosfera);
- recinzione con altezza non inferiore a 2,5 m;
- impianto per la produzione ed il confezionamento di calcestruzzi completo di cabina per la gestione ed il controllo;
- un capannone per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature, una pesa, una cabina ENEL, ed un pozzo;
- accesso all'area tramite due cancelli di circa 10 m ciascuno, posti sul fronte NORD della recinzione.

Ciclo produttivo autorizzato.

In base a quanto autorizzato ed indicato nella relazione tecnica (rev.02 del 02/03/2018) allegata le operazioni relative al ciclo produttivo consistono in:

- Ricezione/accettazione del materiale e scarico con messa in riserva in cumuli opportunamente separati e differenziati in ragione della prevalente presenza di:
 - materiali a matrice cementizia (elementi strutturali in calcestruzzo e loro frammenti, blocchi, lastre, tubi, pali in calcestruzzo, ecc.);
 - materiali a matrice laterizia (mattoni e blocchi in laterizio, mattonelle da rivestimento ecc.);
 - materiali a matrice lapidea naturale (soglie, gradini, blocchi da muratura ecc.);
 - materiali indifferenziati da demolizione non selettiva;
- Selezione e cernita manuale con eliminazione di ferro e carta;
- Frantumazione e vagliatura effettuata mediante frantoio mobile cingolato a mascelle modello "FV 980" della Continental Nord;
- Selezione granulometrica dell'inerte recuperato;
- Stoccaggio dei rifiuti prodotti e/o delle ex MPS in apposite aree dedicate;
- Carico e spedizione presso destinazione finale.

Nella zona centrale dell'area confinata del sito in cui sono effettuate le operazioni di messa in riserva R13 e recupero R12, R3, R4, R5 dei rifiuti non pericolosi da C&D, è collocato il gruppo mobile di frantumazione e vagliatura. Il materiale frantumato e vagliato è successivamente trasportato nella zona di deposito materiali recuperati (Box 5). L'impianto è strutturato in maniera tale da avere idonee aree per le diverse tipologie di trattamento da effettuare sui rifiuti e di conseguenza le diverse aree funzionali a tali operazioni.

Di seguito, si riportano nel dettaglio le operazioni di recupero autorizzate:

1. **R12.** Consiste nell'operazione di ricondizionamento/vagliatura e riguarda i rifiuti misti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione e anche da attività di scavo che possono contenere al loro interno una frazione terrigena importante e quindi da separare al fine di migliorare le qualità prestazionali dei riciclati finali. Inoltre, dai cumuli eliminati manualmente eventuali rifiuti non idonei al ciclo di lavorazione; tali materiali non desiderati (ferro, carta, ecc.) sono posizionati in area appositamente dedicata e successivamente smaltiti attraverso le procedure di legge;

2. **R3** Consiste nel recupero del materiale plastico e del legno ed è eseguito con un tritatore, adatto per la macinazione di numerosi materiali di scarto. Il tritatore è inserito in linea al posto del frantoio a mascelle per il recupero di rifiuti plastici e legno.

3. **R5** Tale recupero viene effettuato sui rifiuti inerti provenienti dalle operazioni di costruzione e/o di demolizione edili e consiste in una serie di operazioni:

1) il rifiuto viene preventivamente privato delle parti indesiderate più grossolane, tramite macchinari di movimentazione terra o manualmente, se necessario;

2) successivamente alle operazioni di cernita il rifiuto viene caricato, a mezzo tramoggia di alimentazione del frantoio, dove viene pre-frantumato nell'area di entrata e successivamente frantumato nella parte inferiore. I materiali trattati sono successivamente convogliati, tramite un nastro trasportatore di scarico, ad un deferrizzatore a captazione magnetica; il ferro separato viene raccolto in apposita area per essere successivamente conferito a terzi per il recupero o smaltimento. Il materiale sottoposto alle operazioni di frantumazione è successivamente convogliato ad un vibrovaglio che realizza le selezioni granulometriche desiderate. Il materiale estratto è accumulato in posizione frontale rispetto alla macchina e successivamente viene trasferito con pala gommata nell'area destinata allo stoccaggio del prodotto finale ottenuto. Il materiale uscente dall'impianto, viene scaricato in un'apposita area in cumuli, in attesa del risultato del test di cessione. I cumuli, situati in area separata da quella dei rifiuti da recuperare, sono suddivisi in base alle diverse granulometrie e alle caratteristiche merceologiche delle MPS ottenute. Il materiale recuperato, prelevato dalla zona di recupero, dopo i controlli analitici del test di cessione, è inviato nel Box 5 e depositato in una delle tre aree distinte, una per ogni tipologia di



utilizzo, per essere successivamente inviato agli utilizzatori finali, secondo quanto previsto dalla legge. La capacità di stoccaggio del Box 5 è di 10.100 t ed è coerente con la capacità della messa in riserva dei rifiuti recuperati. Detto Quantitativo istantaneo, già autorizzato, è coerente considerando il fatto che il deposito dei prodotti viene rinnovato in 25 giorni lavorativi, secondo quanto dichiarato dalla Ditta FUOCO COSTRUZIONI SRL in fase autorizzativa.

Di seguito si riporta il nuovo elenco (*cf. fig. 1*) contenente i quantitativi, le operazioni di recupero e i codici dei rifiuti da autorizzare e oggetto della modifica per la quale il Proponente ha richiesto la Valutazione Preliminare, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

Area messa in riserva	Descrizione Rifiuto	Codice CER	Operazioni di trattamento	Superficie (mq)	Capacità istantanea (ton)	Quantità di rifiuti da recuperare (ton/anno)	Quantità massima di stoccaggio in R13 (ton/anno)
BOX 1	<i>terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</i>	17.05.04	R5-R10-R12-R13-D15	600	10 750	125 000	125 000
	<i>terra e roccia</i>	20.02.02					
BOX 2/1 e 2/2	<i>cemento</i>	17.01.01					
	<i>mattoni</i>	17.01.02					
	<i>mattonelle e ceramiche</i>	17.01.03					
	<i>miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse</i>	17.01.07					



Area messa in riserva	Descrizione Rifiuto	Codice CER	Operazioni di trattamento	Superficie (mq)	Capacità istantanea (ton)	Quantità di rifiuti da recuperare (ton/anno)	massima di stoccaggio in R13 (ton/anno)
	<i>da quelle di cui alla voce 17 01 06</i>						
	<i>vetro</i>	17.02.02					
	<i>materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</i>	17.08.02					
	<i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</i>	17.09.04					
BOX 3/1	<i>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</i>	17.03.02		200			
BOX 3/2	<i>pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07</i>	17.05.08		200			
BOX 3/3	<i>materiali di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05</i>	17.05.06		150			
	<i>rifiuti urbani non differenziati</i>	20.03.01					
	<i>residui della pulizia stradale</i>	20.03.03					
BOX 4/1	<i>rame, bronzo, ottone</i>	17.04.01	R4-R12-R13	70	500	4300	4300
	<i>alluminio</i>	17.04.02					
	<i>piombo</i>	17.04.03					
	<i>zinco</i>	17.04.05					
	<i>metalli misti</i>	17.04.07					
	<i>cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10</i>	17.04.11					
	<i>imballaggi metallici</i>	15.01.04					
	<i>metallo</i>	20.01.40					
BOX 4/2	<i>imballaggi in plastica</i>	15.01.02	R3-R12-R13	75	150	1300	1300
	<i>imballaggi in</i>	15.01.06					



Area messa in riserva	Descrizione Rifiuto	Codice CER	Operazioni di trattamento	Superficie (mq)	Capacità istantanea (ton)	Quantità di rifiuti da recuperare (ton/anno)	Quantità massima di stoccaggio in R13 (ton/anno)
	materiali misti						
	plastica	17.02.03					
	plastica e gomma	19.12.04					
	plastica	20.01.39					
BOX 4/3	imballaggi in legno	15.01.03		45	60	550	550
	imballaggi in legno	17.02.01					
	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	19.12.07					
	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20.01.38					
BOX 4/4	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	17.06.04	R3-R5-R12-R13	30	40	350	350
	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	15.02.03					
	altri rifiuti non biodegradabili	20.02.03					
TOTALE				2 130	11 500	131 500	131 500

fig. 1

La modifica richiesta dal Proponente, in sintesi, consiste:

1. nell'aumento della quantità massima di stoccaggio in R13 da 120.000 ton/anno a 131.500 ton/anno, comprese le altre operazioni di recupero R12-R10-R5 da 90.000 ton/anno a 131.500 ton/anno;
2. nell'eliminazione dei seguenti codici di rifiuto non utilizzati: 101311, 190102;
3. nell'inserimento dei seguenti codici di rifiuto da gestire nell'impianto, sempre affini a quelli già presenti ed autorizzati: 150106, 150203, 170202, 170302, 170401, 170402, 170403, 170407, 170411, 170604, 200139, 200140, 200202, 200203.

Il Proponente precisa, altresì, quanto segue:

- la potenzialità del frantoio a mascelle autorizzato (*mod. FV 980 della Continental Nord*) è adeguata per il trattamento dei quantitativi di rifiuti richiesti;

- l'aumento dei quantitativi massimi di stoccaggio in R13 è inferiore al 9% del totale (*si passa dalle 120.000 ton/anno autorizzate alle 131.500 ton/anno richieste*);

- la capacità massima complessiva istantanea stoccabile di rifiuti aumenterà da 10.550 ton a 11.500 ton con il conseguente aumento della superficie di trattamento che aumenterà da 1.970 mq a 2.130 mq per come indicato nella figura 2. In particolare, verranno eliminati i rifiuti non utilizzati di cui al punto 2 e saranno inseriti i rifiuti di cui al punto 3, mantenendo lo stesso perimetro dell'impianto di trattamento e le stesse aree di stoccaggio/trattamento con l'aggiunta di una nuova area di trattamento (denominata "Box 2/2") individuata in uno spazio non utilizzato all'interno del perimetro esistente già autorizzato, nella quale saranno recuperati rifiuti aventi codici CER già autorizzati oltre al nuovo codice 170202. Non sono previste, pertanto, attività di cantiere e/o opere da realizzare, la modifica è solo di tipo gestionale per rispondere alla continua richiesta del mercato di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Tale modifica, in definitiva, consente di assicurare un migliore funzionamento dello stabilimento di recupero rifiuti (aumento della capacità di produzione di materia prima inerte "EOW" che ridurrà l'invio dei rifiuti accettati in altro impianto di destinazione finale), con conseguente miglioramento dal punto di vista ambientale;

- il progetto in esame non è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 105/2015. In relazione all'assoggettamento alla disciplina in materia di rischio di incidente rilevante, considerata la tipologia di interventi in progetto e di sostanze impiegate, per l'esecuzione dell'intervento il



Proponente ha precisato che sarà presentata una Dichiarazione di non agibilità del sito di deposito di rifiuti incidente rilevante, ai sensi del punto 2 dell'Allegato D del D.Lgs. 105/2015.




fig. 2

VALUTATO CHE le modifiche proposte per l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Contrada Toscano loele, snc - Rossano Scalo (CS), rispetto a quanto già valutato nell'ambito del provvedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 27bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comprensivo di Autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciato dalla Regione Calabria con D.D. n° 5302 del 29/04/2019, nonché nel D.D. n. 11877 del 02/10/2019 con il quale è stata autorizzata la modifica non sostanziale per il suddetto impianto, sono tali che:

- comportano un aumento della capacità di trattamento dell'impianto autorizzato e più in generale nei flussi di massa dei materiali processati movimentati tra le varie aree;
- comportano un aumento della capacità produttiva massima autorizzata;
- vengono eliminati i seguenti codici di rifiuto non utilizzati: 101311, 190102;
- vengono introdotti i seguenti nuovi codici EER nel ciclo di lavorazione anche se affini a quelli già presenti e autorizzati: 150106, 150203, 170202, 170302, 170401, 170402, 170403, 170407, 170411, 170604, 200139, 200140, 200202, 200203;
- comportano variazioni del quadro emissivo;
- non si registrano variazioni del processo produttivo autorizzato il cui ciclo è pari a 288 giorni/anno, anche se è prevista una riorganizzazione delle aree di messa in riserva e l'aggiunta di una nuova area di trattamento (denominata "Box 2/2") individuata in uno spazio non utilizzato all'interno del perimetro esistente già autorizzato, nella quale saranno recuperati rifiuti aventi codici EER già autorizzati oltre al nuovo codice 170202.

L'adeguamento impiantistico del progetto s'inquadra nella modifica dei quantitativi di rifiuti trattati e ricade nei progetti di cui all'**Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: punto 7 PROGETTI DI INFRASTRUTTURE, lettera t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); lettera z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile**



2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno (lettera così modificata dall'art. 35, comma 1. lettera l-bis), della legge n. 108 del 2021).

In merito agli impatti sulle matrici ambientali si rileva che:

Rispetto alle **emissioni in atmosfera**, le modifiche proposte produrranno variazioni al quadro emissivo in atmosfera già autorizzato, considerato l'aumento della capacità di trattamento e della capacità produttiva dell'impianto.

Rispetto agli **approvvigionamenti idrici e scarichi**, le modifiche proposte produrranno variazioni dei quantitativi e delle modalità degli approvvigionamenti idrici.

Rispetto agli **scarichi idrici** le modifiche proposte produrranno variazioni.

Rispetto al **rumore** le modifiche proposte produrranno variazioni significative rispetto al quadro acustico già autorizzato, considerato l'aumento della capacità di trattamento e della capacità produttiva dell'impianto.

Rispetto ai **rifiuti prodotti** pur non variando le tipologie ci saranno modifiche dei quantitativi dei stessi.

Rispetto al **traffico indotto** ci saranno modifiche sul quadro del traffico rispetto a quanto già autorizzato, considerato l'aumento dei flussi di massa dei materiali processati movimentati tra le varie aree.

Rispetto ai **consumi energetici** ci saranno modifiche significative dei consumi energetici e termici complessivi dell'impianto *de quo*.

TENUTO CONTO CHE con la modifica richiesta il Proponente aumenterà la capacità di trattamento dell'impianto (operazioni di recupero R12-R10-R5) da 90.000 ton/anno a 131.500 ton/ann con ulteriore capacità complessiva di circa 144 ton/g, nonché con ulteriori operazioni di deposito preliminare (D15) con capacità superiore alle 40 ton/g; il progetto rientra tra quelli da sottoporre alla verifica di assoggettabilità a VIA.

CONSIDERATO CHE l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento) e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

ATTESO CHE per tutto quanto sopra rappresentato, i componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale

Per quanto sopra sulla base dell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati



da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti e specialisti non dichiarati di qualsiasi natura esistenti eventualmente presenti sull'area oggetto di intervento – in relazione alla modifica del progetto di cui in oggetto e **rispetto alla Valutazione Preliminare** di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – **ritiene necessaria l'attivazione della procedura ambientale di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza ambientale, il presente atto resta subordinato, altresì, all'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura paesaggistica, urbanistica, sismica, geologica ed idrogeologica/idraulica.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.

Ove si rendesse necessaria variante sostanziale in corso d'opera, il Proponente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.

Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite, inficiano la validità del presente atto.

La STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

Oggetto: Progetto di modifica non sostanziale impianto sito in Contrada Toscano loele, snc - Rossano Scalo (CS), per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui al provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 27bis D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comprensivo di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., rilasciato dalla Regione Calabria con D.D. n° 5302 del 29/04/2019.

Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Proponente: Fuoco Costruzioni s.r.l. – sede legale in Via Milano 19/B - 87062 Cariati (CS) e sede operativa in Contrada Toscano loele snc - Rossano Scalo (CS).

La STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (Dott.)	Paolo CAPPADONA	FIRMATO DIGITALMENTE
2	Componente tecnico (Dott.)	Nicola CASERTA	FIRMATO DIGITALMENTE
3	Componente tecnico (Rappr. ARPACAL)	Angelo Antonio CORAPI	FIRMATO DIGITALMENTE
4	Componente tecnico (Dott.ssa)	Anna Maria COREA	FIRMATO DIGITALMENTE
5	Componente tecnico (Dott.ssa)	Rossella DEFINA	FIRMATO DIGITALMENTE
6	Componente tecnico (Dott.ssa)	Paola FOLINO	FIRMATO DIGITALMENTE
7	Componente tecnico (Ing.)	Costantino GAMBARELLA	FIRMATO DIGITALMENTE
8	Componente tecnico (Dott.)	Antonio LAROSA	FIRMATO DIGITALMENTE
9	Componente tecnico (Ing.)	Maria Annunziata LONGO	FIRMATO DIGITALMENTE
10	Componente tecnico (Dott.)	Raffaele PAONE	FIRMATO DIGITALMENTE
11	Componente tecnico (Ing.)	Giovanna Petrunaro	FIRMATO DIGITALMENTE
12	Componente tecnico (Dott.ssa)	Maria Rosaria PINTIMALLI	FIRMATO DIGITALMENTE
13	Componente tecnico (Ing.)	Francesco SOLLAZZO	FIRMATO DIGITALMENTE
14	Componente tecnico (Dott.)	Antonino Giuseppe VOTANO	FIRMATO DIGITALMENTE
15	Componente tecnico (Dott.)	Simon Luca BASILE (*)	FIRMATO DIGITALMENTE

(*) Relatore/Istruttore coordinatore

Il Presidente
Ing. Salvatore Siviglia
firmato digitalmente